

 **CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

***Area istruzione, cultura, servizio sviluppo economico e sociale***

**CONVENZIONE tra la CITTA’ METROPOLITANA di VENEZIA E L’A.s.d. FENICE VENEZIAMESTRE, PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AI LICEI “R. FRANCHETTI” E “M. GUGGENHEIM” DI mestre PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO NEL QUINQUennio 2023-2028.**

**Premesso**

* che la Città metropolitana favorisce le iniziative dirette ad incrementare la diffusione della pratica motoria e sportiva fra i cittadini, in particolare tra i giovani, in quanto considera lo sport parte integrante del sistema educativo e formativo oltre che strumento di aggregazione e socializzazione;
* che l’associazionismo sportivo svolge un significativo ruolo sociale e opera in modo attivo e sussidiario per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
* che con deliberazione del Presidente della Provincia nell’esercizio dei poteri del Consiglio provinciale n. 62 del 4 dicembre 2014 è stato approvato il “Regolamento per la concessione delle palestre provinciali in orario extrascolastico” e i criteri e le modalità per la concessione d’uso delle palestre provinciali alle società sportive per lo svolgimento di attività in orario extrascolastico;
* che l’art. 8, comma 3, del sopraccitato Regolamento prevede che “in caso di palestre, assegnate a un numero elevato di associazioni, potrà essere individuata, con procedura ad evidenza pubblica, un’associazione capofila, denominata “coordinatrice” che, a fronte di agevolazioni tariffarie, comunque non superiori al 20% delle tariffe stabilite ai sensi dell’art.2, comma 2, del presente Regolamento, avrà il compito di:
* sovraintendere al corretto uso delle strutture e attrezzature da parte dei vari soggetti concessionari delle palestre;
* di aprire e chiudere le palestre;
* di attivare un servizio di guardiania;
* di effettuare le pulizie finali”;
* di occuparsi della piccola manutenzione;
* con determinazione dirigenziale n. …. di reg. del …… è stato approvato l’avviso per manifestazione d’interesse per l’affidamento quinquennale della gestione delle palestre annesse ai Licei “R. Franchetti” e “M. Guggenheim”e la convenzione per lo svolgimento delle attività di custodia, pulizia, piccola manutenzione e controllo per il regolare funzionamento ed uso delle palestre sopraccitate per il quinquennio 2023-2028;
* che la Città metropolitana, al fine di un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione delle società sportive, intende instaurare, presso alcune palestre, un modello di gestione dei servizi di custodia, pulizia, vigilanza e piccola manutenzione, mediante l’individuazione di una società sportiva capofila disponibile a farsi carico di detti servizi e di assumersi il ruolo di referente nei confronti delle società sportive utilizzatrici delle palestre medesime;
* che la società sportiva A.S.D. … è risultata aggiudicataria dell’avviso sopraccitato, per il quinquennio 1° settembre 2023- 31 agosto 2028, per lo svolgimento dei servizi di custodia, pulizia, vigilanza e piccola manutenzione delle palestre annesse ai Licei;

**Tutto ciò premesso**

* tra la Città metropolitana di Venezia, di seguito per brevità chiamata Città metropolitana, rappresentata dal Dirigente dell’Area Istruzione Ing. Nicola Torricella e il Presidente della società sportiva A.S.D. … , di seguito per brevità chiamata Società, Sig. ……, si conviene quanto segue:
* :

Art. 1

La Città metropolitana concede, per il quinquennio 2023-2028, alla società sportiva A.S.D. …., con sede a ….. (VE) in Via …..,, l’utilizzo delle palestre annesse ai Licei “R. Franchetti” e “M. Guggenheim”di Mestre, in orario extra scolastico, per lo svolgimento di attività di preparazione atletica e allenamento sportivo.

La Società si assume l’impegno di garantire, anche per conto di altre società utilizzatrici delle palestre, i servizi di custodia, pulizia, vigilanza e piccola manutenzione e di lasciare l’impianto sportivo in ordine per consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica.

Art. 2

La Società si assume il compito di custodia dell’impianto, di pulizia, di piccola manutenzione, di mantenimento igienico dei locali, di vigilanza sul regolare svolgimento delle attività sportive e uso dell’impianto e delle attrezzature come da “Disciplinare per l’utilizzo delle palestre” allegato alla presente Convenzione e secondo le modalità e le condizioni previste nell’avviso e delle modalità e condizioni indicate nell’offerta tecnica.

A tale scopo la Società incarica un proprio socio o una ditta specializzata quale responsabile ed esecutore delle suddette attività e dichiara che il/la medesimo/a ha capacità ed esperienza per lo svolgimento di detti compiti anche in relazione all’uso di prodotti igienici e di attrezzature specifiche (lavapavimenti, lucidatrice, aspirapolvere ecc.).

La Società è informata che le scuole potrebbero non garantire lo svolgimento delle pulizie a loro carico.

L’incaricato dovrà:

- prendere in consegna le chiavi di accesso alle palestre fornite dagli Istituti Scolastici e riconsegnarle al termine della convenzione;

- aprire gli accessi alla struttura sportiva negli orari indicati dal Comune di Venezia o dalla Città metropolitana;

- verificare che l’accesso alle palestre da parte di atleti e dirigenti sia conforme al piano d’uso autorizzato dal Comune di Venezia;

- chiudere gli accessi al termine delle attività sportive;

- effettuare una completa pulizia di tutti i locali utilizzati dalle società sportive (palestre, bagni, docce, spogliatoi ecc.) che dovranno essere in ordine per il regolare svolgimento dell’attività didattica prevista per il giorno seguente;

- verificare che non vengano arrecati danni alla struttura e/o alle attrezzature e arredi;

- rilevare e segnalare tempestivamente alla Città metropolitana – Ufficio Tecnico- eventuali danni o anomalie riscontrate durante l’uso dell’impianto;

- garantire il funzionamento e la piccola manutenzione delle attrezzature ginniche fisse e mobili, delle palestre e degli spogliatoi;

- comunicare alla Città metropolitana i costi totali del servizio svolto ed il relativo riparto con le altre società sportive utilizzatrici dei locali. Tali costi ed il relativo riparto dovranno essere conformi a quanto dichiarato dalla Società in sede di presentazione della propria offerta.

La presente convenzione non autorizza l’installazione contestuale di elettrodomestici in palestra quali ad esempio lavatrici o asciugatrici per il lavaggio del materiale utilizzato per le pulizie.

Eventuali accordi in tal senso potranno essere presi successivamente.

Art. 3

I prodotti igienici e gli strumenti necessari per le pulizie sono a carico della Società.

Art. 4

La Società è responsabile del funzionamento e del regolare utilizzo della palestra da parte delle altre società sportive utilizzatrici della palestra per tutto l’arco della settimana compresi i giorni di sabato e domenica e per lo svolgimento di gare o manifestazioni autorizzate.

Gli oneri relativi ai servizi di custodia dell’impianto, di pulizia e di piccola manutenzione svolti dalla Società sono a carico delle società utilizzatrici della palestra rapportati al numero di ore effettuate e alla tipologia della palestra utilizzata.

Resta comunque inteso che le società utilizzatrici dovranno comunque pagare le tariffe alla Città metropolitana a parziale copertura dei costi sostenuti per le utenze ed il riscaldamento.

Art. 5

La Società è tenuta al rispetto delle norme sulla sicurezza.

Si impegna altresì al corretto uso dell’impianto sportivo e delle attrezzature annesse, nonché ad assumersi la diretta responsabilità civile e penale per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso delle attività sportive svolte nelle ore assegnate.

E’ a carico della Società l’individuazione delle persone che, durante l’attività in palestra, sono referenti per l’attuazione delle norme sulla sicurezza anticendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione delle emergenze e di primo soccorso, nonché la dotazione dei defibrillatori e le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione degli stessi.

In ogni caso si intende la Società espressamente obbligata a tenere la Città metropolitana e gli Istituti Scolastici sollevati ed indenni da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque e a chiunque (cose o persone ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, preparatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico ecc…) derivare in dipendenza o connessione della concessione d’uso rilasciata dal Comune di Venezia.

Tutti coloro che avranno accesso alla struttura concessa in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e dovranno essere assicurati.

Art. 6

La Città metropolitana, in considerazione del rapporto di collaborazione instaurato mediante il presente protocollo e della disponibilità dimostrata dalla Società nel garantire il funzionamento della palestra da parte di società terze, riconosce la riduzione, nella misura del 15%, delle tariffe che la Società dovrà versare alla Città metropolitana, al termine di ciascun anno scolastico, per la concessione d’uso della palestra dove risulta assegnataria del maggior numero di ore.

La Città metropolitana, si riserva, altresì, di verificare e valutare l’operato della Società, sentito anche il parere delle Dirigenze Scolastiche.

Art. 7

Su segnalazione di inadempienze o disservizi accertati dagli Istituti Scolastici e/o dalla Città metropolitana verrà sospesa qualsiasi attività con le seguenti modalità:

1. revoca temporanea per n. 2 giornate alla prima segnalazione;
2. revoca temporanea per n. 4 giornate alla seconda segnalazione;
3. revoca totale della concessione d’uso alla terza segnalazione.

Art. 8

Qualora nel corso della gestione dovessero essere accertate violazioni della Società agli obblighi assunti con la presente aggiudicazione, la Città metropolitana di Venezia assegnerà un congruo termine per l’adempimento, trascorso il quale, senza che la Società vi abbia ottemperato, sarà applicata una penale pari al doppio dell’importo che avrebbe dovuto sostenere per le attività di manutenzione e migliorative non eseguite.

Art.9

La presente convenzione ha durata per il quinquennio 2023/2028, salvo il caso in cui nel corso del quinquennio all’aggiudicatario non fosse più rinnovata, da parte del Comune di Venezia, l’assegnazione di spazi all’interno di almeno un impianto sportivo appartenente al gruppo di palestre che gestisce. In tal caso verrà revocata la convenzione e la gestione sarà assegnata al secondo classificato. Nel caso in cui anche il secondo classificato e, a seguire, gli altri soggetti in graduatoria non avessero più tale requisito, si procederà all’indizione di un nuovo avviso.

Mestre, …../…/2023 Letto, approvato e sottoscritto

 Il Presidente della Società Sportiva Il Dirigente del Servizio Istruzione

 A.S.D. ……

 Ing. Nicola Torricella

DISCIPLINARE PER L’USO IN CONCESSIONE DELLE PALESTRE DELLA CITTA’ METROPOLITANA ANNESSE AI LICEI “R. FRANCHETTI” E “M. GUGGENHEIM” DI mestrePER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. QUINQUENNIO 2023/2028.

**Punto 1° Finalità**

Scopo del presente disciplinare è quello di regolamentare l’utilizzo in orario extra scolastico delle palestre annesse ai Licei “R. Franchetti” e “M. Guggenheim” di Mestre per favorire nel modo più ampio la promozione e la pratica sportiva.

Le fonti normative di riferimento sono: la legge n° 517 del 04.08.1977 art. 12; il D.lgs n° 297 del 16.04.1994 art. 96; la legge n° 23 del 11.01.1996; il D.lgs n° 267 del 18.08.2000.

Le concessioni per l’uso in orario extra scolastico delle palestre soprarichiamate vengono rilasciate dal Comune di Venezia previa acquisizione del preventivo assenso da parte dei competenti organi scolastici che comunicheranno alla Città metropolitana e al Comune di Venezia i giorni e gli orari nei quali le strutture sportive non sono impegnate per attività della scuola.

L’uso delle palestre non deve in alcun modo ostacolare l’attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extra scolastico.

Costituiscono oggetto del presente disciplinare le palestre e tutti i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni, docce ecc.) funzionali all’utilizzo della palestra da parte dei soggetti concessionari.

**Punto 2° Individuazione dell’utenza**

La Città metropolitana ha come obiettivi istituzionali la promozione dello sport su tutto il territorio, l’incentivazione della pratica sportiva da parte di tutte le categorie di cittadini, la creazione di una cultura improntata ai valori dello sport.

La Città metropolitana, quale Ente competente delle palestre, intende garantire la massima fruizione degli impianti da parte della collettività locale.

Sono utenti degli impianti sportivi il Coni, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni/Società Sportive, gli organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell’ambito dello sport e del tempo libero.

E’ comunque esclusa la concessione in uso delle palestre per attività aventi scopo di lucro.

**Punto 3° Tipologia e periodo delle concessioni**

Le concessioni sono rilasciate dal Comune di Venezia e possono essere di tipo annuale o temporaneo.

Le concessioni annuali sono disposte per un periodo determinato, di norma coincidente con l’anno scolastico in corso al momento della richiesta.

Le autorizzazioni per l’utilizzo temporaneo delle palestre per attività, manifestazioni o iniziative di carattere sportivo, sono subordinate alla programmazione delle concessioni annuali per evitare usi incompatibili.

Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

**Punto 4° Formulazione delle domande per concessioni annuali**

Gli utenti devono presentare regolare domanda, indirizzata al Comune di Venezia, Ufficio Servizi Sportivi, redatta sull’apposita modulistica.

La domanda dovrà contenere l’indicazione di dati anagrafici e societari, l’indicazione degli impianti richiesti e le modalità di utilizzo.

**Punto 5° Esame delle domande – Stesura del piano di ripartizione degli spazi**

L’Ufficio Servizi Sportivi del Comune di Venezia, al fine di garantire la massima fruizione degli impianti ed evitare problemi logistici organizzativi nel piano di concessione, esamina in modo coordinato tutte le richieste pervenute. A conclusione di tale esame viene effettuata la ripartizione e l’assegnazione degli spazi.

**Punto 6° Rilascio delle concessioni**

Il Comune di Venezia rilascia quindi ad ogni richiedente apposita concessione riportante la denominazione dell’impianto da utilizzare e gli orari settimanali di utilizzo.

La concessione riporterà inoltre le date di inizio e fine attività.

**Punto 7° Formulazione delle domande per concessioni temporanee o speciali**

Le domande, indirizzate all’Ufficio Servizi Sportivi, dovranno illustrare in dettaglio l’iniziativa o attività o manifestazione che si intende realizzare e contenere tutte le indicazioni e le richieste inerenti le caratteristiche dell’impianto sportivo da utilizzare.

**Punto 8° Disputa di gare o partite**

Qualora i concessionari, abbiano la necessità di utilizzare le palestre, nel periodo extra scolastico, nelle giornate di sabato, domenica o altra giornata festiva, per l’espletamento di gare di campionato o partite non previste in calendario o amichevoli, devono presentare domanda al Comune di Venezia con un preavviso di almeno 10 giorni con l’indicazione precisa di date, orari ed altre informazioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione.

**Punto 9° Tariffe**

I soggetti titolari di concessione annuale o temporanea da parte del Comune di Venezia, sono tenuti al versamento delle relative tariffe stabilite dalla Città metropolitana.

La Città metropolitana si riserva ampia facoltà di rivedere le proprie tariffe per l’uso delle palestre qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità.

Le quote sono quantificate in base all’assegnazione, alla data di inizio e di cessazione dell’attività, indipendentemente dall’effettivo utilizzo della palestra; eventuali rinunce, anche parziali, alla concessione devono essere comunicate, con un preavviso di almeno 10 giorni, per iscritto al Comune di Venezia che in sede di consuntivo rideterminerà il saldo da versare.

Le quote per l’utilizzo temporaneo delle palestre vengono versate alla Città metropolitana nella misura pattuita, entro 20 giorni dal termine stabilito nell’atto di concessione.

Il regolare versamento delle quote della stagione precedente rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione d’uso per l’anno successivo.

**Punto 10° Ulteriori oneri per i servizi di custodia, pulizie e sorveglianza**

La Città metropolitana si avvale della collaborazione di una Società Sportiva capofila firmataria di un apposito protocollo d’intesa per la gestione dei servizi di apertura e chiusura della palestra, di custodia, di piccola manutenzione delle attrezzature ginniche, di pulizia e per verificare il corretto uso e rispetto delle attrezzature e dei locali dati in concessione d’uso.

Gli oneri derivanti da tali attività, rapportati al numero di ore effettuate e alla tipologia della palestra utilizzata, sono a totale carico di tutte le Società concessionarie che provvederanno a versare mensilmente le quote che verranno loro indicate dalle Società Sportive capofila di pertinenza della palestra utilizzata.

E’ necessario che ciascuna Società concessionaria garantisca la propria quota mensile, per i servizi di apertura e chiusura della palestra, di custodia, di piccola manutenzione delle attrezzature ginniche e di pulizia, dall’avvio dell’utilizzo extrascolastico fino al 31 maggio di ciascun anno scolastico per il quale risulti concessionaria.

Successivamente a tale data, e cioè dal 1 giugno fino all’avvio del nuovo anno scolastico, le società che utilizzeranno le palestre dovranno accollarsi interamente gli oneri per tali servizi garantendo sempre la pulizia e la custodia delle palestre utilizzate.

I casi di inadempienza verranno segnalati al Comune di Venezia e alla Città metropolitana che si riservano, previa verifica e valutazione, di intervenire in merito anche, se necessario, sospendendo o revocando la concessione.

I concessionari hanno l’obbligo di segnalare, a mezzo comunicazione scritta, al Comune di Venezia, alla Città metropolitana e ai legali rappresentanti dei Licei “R. Franchetti” e “M. Guggenheim” di Mestre, tutti i danneggiamenti all’edificio e alle attrezzature ivi compreso l’eventuale utilizzo non conforme, da parte degli atleti delle società sportive, degli spogliatoi, della palestra e delle attrezzature.

**Punto 11° Modalità d’uso delle palestre**

I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione.

Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo anche gratuito è consentito di subconcedere l’uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l’immediata decadenza della concessione.

I concessionari devono utilizzare gli impianti rispettando rigorosamente i giorni e gli orari loro assegnati; rientra tra gli impegni del concessionario, nella durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine la palestra per consentire il regolare svolgimento dell’attività prevista nel turno successivo.

Chi pratica attività sportiva in palestra è tenuto ad indossare idonee ed apposite calzature.

E’ vietata la consumazione di cibi o bevande all’interno della palestra.

Gli utenti e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell’impianto e degli spazi annessi, sono tenuti ad osservare la massima diligenza nell’utilizzo dei locali e delle attrezzature in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all’impianto, ai suoi accessori ed a quant’altro di proprietà della Città metropolitana o dell’Istituzione Scolastica.

I concessionari rispondono verso la Città metropolitana per eventuali danni che venissero arrecati agli impianti, accessori, attrezzi ed arredi.

Sarà cura della persona incaricata della custodia segnalare alla Città metropolitana comportamenti difformi o abusi o danni provocati dalle Società concessionarie.

**Punto 12° Chiusura palestre**

Le palestre saranno chiuse nei giorni festivi. Per potervi accedere sarà necessario presentare apposita richiesta al Comune di Venezia e agli Istituti Scolastici per conoscenza.

I concessionari saranno debitamente informati sui periodi di chiusura delle palestre o di indisponibilità delle stesse per cause non prevedibili (danni per maltempo, manutenzioni straordinarie ecc).

I periodi di chiusura di cui sopra non saranno utili agli effetti del computo dei canoni d’uso.

**Punto 13° Norme generali d’uso**

L’accesso all’impianto è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile per la Società del gruppo di atleti o fruitori della palestra.

All’inizio dell’anno, sarà cura della Società Sportiva fornire il nominativo del referente (preparatore, allenatore, accompagnatore ecc.).

E’ fatto divieto al concessionario di installare attrezzature fisse o mobili, senza l’assenso scritto della Città metropolitana.

**Punto 14° Responsabilità**

Il concessionario si impegna al corretto uso dell’impianto sportivo e delle attrezzature annesse, nonché ad assumersi la diretta responsabilità civile e penale per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso delle attività sportive svolte dal concessionario nelle ore assegnate.

Prende inoltre visione della pianta d’esodo, delle uscite di emergenza, delle norme di evacuazione e dei luoghi destinati ai primi interventi di pronto soccorso.

E’ a carico del concessionario l’individuazione delle persone che, durante l’attività in palestra, sono referenti per l’attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione delle emergenze e di primo soccorso, ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18/03/1996, nonché la dotazione dei defibrillatori e le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione degli stessi.

In ogni caso il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne la Città metropolitana e i rappresentanti legali dei Licei “R. Franchetti” e “M. Guggenheim” da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (cose o persone ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, preparatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico ecc) derivare in dipendenza o connessione della concessione d’uso rilasciata.

Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e dovranno essere assicurati.

Nel caso di danni all’impianto ed alle attrezzature nelle ore d’uso, segnalati alla Città metropolitana dal personale addetto alla sorveglianza della struttura, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte del Servizio Edilizia della Città metropolitana.

La Città metropolitana, previa diffida, comunicherà l’ammontare del danno ed i termini entro i quali provvedere.

Qualora il concessionario non provveda direttamente, entro i termini fissati, al ripristino della situazione precedente al danno, sarà diffidato all’uso dell’impianto fatte salve ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno provocato ai sensi del Codice Civile.

Nel caso che l’impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà riparato dalla Città metropolitana ed i costi ripartiti tra tutti i concessionari in parti proporzionali alle ore di utilizzo.

E’ quindi interesse dei concessionari verificare al momento d’ingresso le condizioni dell’impianto e segnalare al custode le eventuali anomalie.

**Punto 15° Verifiche ed ispezioni**

La Città metropolitana, per assicurarsi che l’uso dell’impianto avvenga nell’osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dal presente disciplinare, provvede in qualsiasi momento, mediante i propri funzionari o altro personale delegato, a verifiche ed ispezioni.

Ultimata la verifica, verrà redatta una circostanziata relazione.

**Punto 16° Revoca della concessione**

Alla revoca della concessione d’uso delle palestre si provvede con atto dirigenziale.

La cause che danno luogo a revoca, per fatto del concessionario, sono le seguenti:

-insolvenza nei pagamenti delle quote spettanti alla Società Sportiva firmataria per l’attività prestata nell’ambito della convenzione con la Città metropolitana;

-cessione a terzi degli spazi avuti in concessione d’uso;

-ripetuta inosservanza delle norme previste dal presente disciplinare anche in relazione al mancato rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ivi compreso il divieto di fumo nell’area interna dell’edificio.

Su segnalazione di inadempienze o disservizi accertati dagli Istituti Scolastici e/o dal Comune di Venezia e/o dalla Città metropolitana verrà sospesa qualsiasi attività con le seguenti modalità:

1. revoca temporanea per n. 2 giornate alla prima segnalazione;
2. revoca temporanea per n. 4 giornate alla seconda segnalazione;
3. revoca totale della concessione d’uso alla terza segnalazione.

La Città metropolitana si riserva ampia facoltà, previo adeguato preavviso, di sospendere temporaneamente la concessione in caso di necessità di utilizzo diretto dell’impianto o per manifestazioni patrocinate o promosse dalla stessa.

**Punto 17° Norme finali**

La Città metropolitana si riserva ogni facoltà, nell’ambito della propria autonomia istituzionale, di integrare o modificare in tutto o in parte il presente disciplinare qualora ne ravvisasse la necessità o l’opportunità per il raggiungimento dei propri obiettivi in materia di promozione dello sport.

In caso di situazioni o condizioni non previste nel presente disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.